REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 15 dicembre 1969

che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti

(69/492/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee prevede che il bilancio amministrativo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il bilancio della Comunità economica europea e il bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti da un bilancio delle Comunità europee; che è perciò opportuno unificare i regolamenti finanziari che fissano le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti;

considerando che è necessario che l'unificazione dei regolamenti finanziari di cui sopra avvenga quanto prima; che è dunque opportuno riprendere provvisoriamente le disposizioni esistenti apportandovi le necessarie modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I

Bilancio di funzionamento

Articolo 1

La Commissione stabilisce, entro un termine di due mesi e decorrere dalla fine del periodo di esecuzione del bilancio, un conto di gestione delle Comunità.

Tale conto comprende la totalità delle operazioni di entrate e di spese concernenti l'esercizio trascorso per ciascuna delle istituzioni delle Comunità. Esso è presentato nella stessa forma e secondo le medesime suddivisioni del bilancio di previsione.

Articolo 2

Per ogni categoria di entrate e di spese, il conto espone segnatamente:

— da un canto,

a) le previsioni iniziali di spesa, i riporti, gli stanziamenti accordati nel corso dell'esercizio,

b) gli impegni contratti al 31 dicembre dell'esercizio trascorso,

c) i pagamenti alla medesima data e alla fine del periodo di esecuzione del bilancio,

d) le somme che rimangono da pagare alla fine del periodo di esecuzione del bilancio,

e) gli stanziamenti rimasti inutilizzati;

— dall'altro ,

a) le previsioni di entrata,

b) i diritti costatati, i diritti riportati,

c) le riscossioni effettuate,

d) le somme che rimangono da riscuotere alla fine del periodo di esecuzione del bilancio.

Al conto è allegato:

— un prospetto che espone la situazione di ciascuno degli Stati membri relativamente al suo contributo finanziario,

— un prospetto degli storni di somme,

— un prospetto dei pagamenti effettuati in esecuzione del programma previsto all'articolo 182 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

La Commissione stabilisce, entro il termine previsto dall'articolo 1, il bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre

dell'esercizio trascorso. Ad esso è allegata una situazione dei conti, stabilita alla medesima data, nei loro totali e nei saldi.

Articolo 4

Entro il termine di un mese a decorrere dalla fine del periodo di esecuzione del bilancio, ogni istituzione comunica alla Commissione i dati che le sono necessari per la fissazione del conto di gestione e del bilancio finanziario.

Articolo 5

Ogni istituzione comunica trimestralmente alla Commissione di controllo i documenti giustificati delle scritture o le relative copie certificate conformi. Il conto di gestione e il bilancio finanziario sono comunicati alla commissione di controllo entro il termine previsto dall'articolo 1.

Articolo 6

La verifica, che ha luogo sui documenti, ovvero, se necessario, in loco, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni dei trattati del bilancio di previsione, dei regolamenti finanziari e di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Articolo 7

La Commissione di controllo vigila a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati, mediante attestazioni sottoscritte dai depositari, o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

Articolo 8

La Commissione e le altre istituzioni delle Comunità forniscono alla commissione di controllo ogni agevolazione di cui quest'ultima ritiene aver bisogno per l'assolvimento della sua missione. In particolare, esse mettono a disposizione della commissione di controllo ogni conto in denaro e in materie, ogni documento contabile, ogni documento giustificativo e ogni inventario che quest'ultima ritiene necessario per la verifica, sui documenti o in loco, del conto di gestione.

Articolo 9

Le osservazioni che, a parere della commissione di controllo, siano di natura tale da dover figurare nella relazione prevista dall'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, dall'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dall'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono portate a conoscenza della Commissione e delle istituzioni interessate. Le loro risposte a dette osservazioni sono inviate simultaneanemte alla commissione di controllo e alla Commissione.

Articolo 10

La Commissione di controllo adotta la relazione sui conti dell'esercizio trascorso non oltre il 15 luglio.

Entro questo stesso termine, essa formula le proprie osservazioni sul bilancio finanziario.

Il conto di gestione, il bilancio finanziario e la relazione della commissione di controllo, alla quale sono allegate le risposte alle osservazioni, sono sottoposti dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo non oltre il 15 settembre.

Articolo 11

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 31 dicembre. Qualora tale data non possa essere rispettata, il Consiglio informa la Commissione e il Parlamento europeo dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere rinviata.

TITOLO II

Bilancio delle ricerche e degli investimenti

Articolo 12

Le operazioni attinenti al bilancio delle ricerche e degli investimenti sono descritte in un conto di gestione separato, elaborato, presentato e verificato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini fissati nel presente regolamento per il bilancio di funzionamento.

Oltre agli elementi previsti all'articolo 2, il conto espone:

— da un lato,

a) l'ammontare dei prestiti concessi dalla Comunità,

b) l'ammontare dei rimborsi effettuati dalla Comunità per l'estinzione dei mutui contratti ed i relativi oneri;

— dall'altro,

a) l'ammontare dei mutui ottenuti dalla Comunità,

b) l'ammontare dei rimborsi effettuati alla Comunità per l'estinzione dei prestiti, in capitale ed in interessi,

Al conto è allegato:

— uno stato che espone la situazione dei mutui contratti e dei prestiti concessi dalla Comunità.

Disposizioni finali

Articolo 13

Le disposizioni del presente regolamento finanziario si applicano agli esercizi 1968 e 1969.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo

(69/493/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in taluni Stati membri la possibilità di far uso di denominazioni particolari per i prodotti di vetro cristallo ed i relativi obblighi in materia di composizione di tali prodotti formano oggetto di regolamentazioni differenti, che queste differenze ostacolano gli scambi di tali prodotti e possono essere fonte di distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che tali ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati con l'adozione delle stesse disposizioni da parte di tutti gli Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda le denominazioni previste per le diverse categorie di vetro cristallo, nonché le caratteristiche di tali categorie, le disposizioni comunitarie da stabilire hanno lo scopo di proteggere, da un lato l'acquirente contro le frodi e dall'altro il fabbricante che si conformi a tali disposizioni;

considerando che la messa in applicazione di una regolamentazione comunitaria rende necessaria l'elaborazione di metodi uniformi per la determinazione delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti di vetro cristallo aventi le denominazioni stabilite dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti di cui alla voce 70.13 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché la composizione, la caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 corrispondano alle definizioni e alle norme stabilite nella presente direttiva e nei suoi allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato I non possono essere utilizzate in commercio per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I.

Articolo 4

1. Un prodotto, oggetto della presente direttiva, che abbia una delle denominazioni previste nell'allegato I, colonna b) può essere anche munito del simbolo d'identificazione come è definito nell'allegato I, colonne h) ed i) della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché, qualora la marca di fabbrica, la ragione sociale di un'impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista alle colonne b) e c) dell'allegato I o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, figuri a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dalla marca o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:

---

(1) GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 35.